



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:

Dott. Gianmichele Marcelli

Presidente

Dott. Pier Giorgio Palestini

Consigliere relatore

Dott. Cesare Marziali

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile per impugnazione di lodo da arbitrato rituale iscritta al n. **1148/2024RG** vertente
tra

Parte_1 (C.F. C.F._1), nato a San Ginesio (MC) il 26.6.1952,
residente a Forlì, via Cà Rossa n. 81, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo (C.F.
C.F._2 ; PEC Email_1 FAX
071/206953) e dall'avv. Vincenzo Rapex (C.F. C.F._3 ; PEC Email_2 [...] Email_3
FAX 071/54914) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
in Ancona, via Matteotti n. 99;

-parte impugnante

e

Controparte_1 nato a Sarnano il 07.05.1961, codice fiscale C.F._4, già
titolare dell'omonima impresa individuale corrente in San Ginesio, C. da Santa Croce 38, cessata in
data 31.07.2021, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Bompadre ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Morrovalle (MC), Via XXV Aprile n. 67, (C.F. C.F._5 ; fax
n. 0733-567599 PEC: Email_4 ;

-parte impugnata

Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.

Fatto e diritto

1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica
secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc nonché in osservanza dei criteri

di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.

Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.

2. Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd *"principio della ragione più liquida"* che *"(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre"* (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).

Pertanto, saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con il motivo di impugnazione avente ad oggetto la nullità del lodo *"(...) nella parte in cui il collegio arbitrale ha ridotto la somma riconosciuta a titolo risarcitorio in favore del dott. [...]*

Pt_1 in applicazione dell'art. 1227 c.c., ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9) c.p.c., per mancata osservanza del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale".

Il motivo è fondato.

3. La pronuncia del collegio arbitrale, nella parte in cui ha ridotto l'ammontare del risarcimento dei danni liquidati al *Pt_1* sulla base di una questione (la responsabilità per concorso colposo del danneggiato) dallo stesso collegio rilevata d'ufficio solo al momento della pronuncia, senza previamente sottoporla all'attenzione delle parti, ha costituito e configura una palese e grave violazione del diritto di difesa della parte odierna impugnante, del principio del contraddittorio e della parità delle parti e delle connesse facoltà difensive.

Come tale esso è senz'altro deducibile con l'impugnazione ex art. 829, I co. n.9 cpc.

4. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fonda la decisione (o un capo di essa) priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (c.d. "della

terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (*ex multis* Cass. n. 1138/25; Cass. n. 21314/2023, Cass. n. 11440/2021).

La giurisprudenza di legittimità ha richiamato il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette “a sorpresa” o della “terza via”, poiché adottate in violazione del principio della “parità processuale delle parti”.

5. La questione in esame ossia la sussistenza di un effettivo concorso di colpa del danneggiato nella provocazione dell'evento dannoso:

- è certamente una questione di fatto (o, quantomeno, una questione mista di fatto e di diritto),
- non risulta che il collegio arbitrale abbia sottoposto al contraddittorio delle parti la possibilità di una valutazione delle conseguenze dannose dell'illecito anche alla stregua del comportamento del danneggiato.

6. D'altra parte l'impugnante ha effettivamente prospettato, in questa sede, le concrete ragioni che egli avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla questione in esame fosse stato tempestivamente attivato, avendo osservato che:

“La difesa del Dott. Pt_1, infatti, non è stata posta in condizione di argomentare e dedurre su un tema che addirittura coinvolge profili della sua condotta nella vicenda, non ha potuto valutare l'opportunità di chiedere l'assunzione di mezzi di prova, di indicare al Collegio documenti in atti utili alla dimostrazione delle proprie tesi oltre che a orientare in modo differente il convincimento del Collegio stesso, derivando da tutto ciò una decisione assunta, sul punto, senza il benché minimo apporto argomentativo delle parti.

La difesa del Dott. Pt_1, in particolare, avrebbe avuto molti argomenti da sottoporre – in proposito - all'attenzione degli Arbitri, sottolineando in primo luogo che l'attore non si è mai rifiutato, come erroneamente affermato dal Collegio, di consentire all'Impresa CP_1 di eseguire interventi finalizzati a porre rimedio ai vizi riscontrati e denunciati all'appaltatore e da quest'ultimo, peraltro, riconosciuti. Con specifico riferimento alla circostanza rilevata dal Collegio arbitrale, se la stessa fosse stata opportunamente segnalata nel corso del giudizio, l'attore avrebbe potuto sottoporre all'attenzione del Collegio che in realtà il 7.2.2016 (circostanza temporale alla quale si riferisce il rilievo degli Arbitri) non vi fu alcun rifiuto da parte sua, bensì la decisione pienamente concordata tra le parti di attendere gli esiti di un opportuno approfondimento tecnico

riguardo a un inconveniente da poco scoperto prima di porre in essere interventi che avrebbero potuto rivelarsi inefficaci e inutili per la soluzione del problema. La lettera raccomandata del Dott. **Pt_1** del 10 febbraio 2016 (doc. n. 7 allegato alla domanda introduttiva del giudizio arbitrale) non lascia margini di fraintendimento, in proposito, recitando testualmente:

“La presente per denunciare la scoperta dello sbriciolamento / sfaldamento polverizzazione della malta di connessione del rivestimento di pietra arenaria e mattoni vecchi nella mia casa di Coldellaio. Tale scoperta è stata del tutto casuale ed è avvenuta durante l'esecuzione di fori del diametro di 6 mm per l'ancoraggio delle lampade esterne alla parete della casa: in pratica la punta del trapano è scivolata sulla pietra andando a conficcarsi nella stuccatura costituita da malta cementizia per chiudere l'intersezione tra una pietra e l'altra. La facilità di penetrazione della punta nella stuccatura mi ha incuriosito (infatti non avevo operato nessuna pressione) e, grattando con la punta stessa, ho potuto constatare che la malta si riduceva in polvere cadendo a terra sui gradini della scala esterna: non vedevo nessuna traccia di cemento ma solo sabbia.

Allarmato per quanto era accaduto, mi precipitavo a contattare telefonicamente il sig. **CP_1** [...] a casa perché constataste di persona il fatto.

Tale telefonata è avvenuta intorno alle ore 11 di domenica 7 febbraio 2016.

Il sig. **CP_1** dopo pochi minuti, si recava sul posto e confermava che, in effetti, in quella zona la malta era molto povera di cemento: il sig. **CP_1** eseguiva anche un controllo di massima in tutto l'esterno della casa grattando con le unghie la stuccatura ed invitandomi nel contempo a verificare che la stuccatura non cadeva, assumendo un atteggiamento che si qualifica da sé.

Dopo averlo richiamato ad un comportamento serio e responsabile, il sig. **CP_1** palesemente imbarazzato, si dichiarava disponibile a rifare la stuccatura della facciata (la parte davanti), dopo aver asportato la stuccatura attuale e dopo aver lavato la facciata, dichiarando che secondo lui le altre pareti esterne erano ben fatte. Ho ritenuto di non poter accettare alcun tipo di offerta nell'immediatezza; entrambi abbiamo deciso di rifletterci sopra, ciascuno per la sua parte, e di riprendere il discorso per raggiungere un accordo sul da farsi, anche in considerazione del fatto che il 6 agosto p.v. in questa casa dovrebbe tenersi il ricevimento per le nozze di mia figlia.

La sig.ra **Parte_2**, mia ospite, è stata testimone dell'intero accaduto.

Devono considerarsi parte integrante della presente denuncia i punti 6-7-8-9 e 10 della "Scrittura privata di transazione" del 25 maggio 2014. (firmata da **Parte_1** e **Controparte_1** ” (doc. n. 7 allegato alla domanda introduttiva del giudizio arbitrale).

Difatti, all'esito di tale approfondimento, il Dott. **Pt_1** contattò nuovamente l' **Controparte_2** per concordare modalità e tempi per i necessari interventi emendativi, ma fu l'impresa a opporre

un netto rifiuto assumendo un atteggiamento (questo sì di stampo decisamente “pre-contenzioso” per usare la stessa definizione adoperata dagli Arbitri) di decisa e ingiustificata contrapposizione e litigiosità dissimulato in precedenza dietro una disponibilità evidentemente solo apparente e “di facciata”.

*Ricordiamo, inoltre, che sempre in relazione all’episodio del 7.2.2016, il Dott. **Pt_1** sempre nella raccomandata del 10.2.2016 inviata all’ **Controparte_2** e più volte richiamata (doc. n. 7 allegato alla domanda introduttiva del giudizio arbitrale) aveva avuto cura di precisare che quanto accaduto nell’occasione era avvenuto alla presenza di un ospite e tale persona evidentemente avrebbe potuto essere chiamata a testimoniare se solo il Collegio avesse posto all’attenzione delle parti la rilevanza a fini decisorii dell’argomento che invece ha inaspettatamente introdotto per la prima volta solo in sede di decisione finale.*

Oltretutto le anzidette circostanze, come detto, risultano agevolmente rilevabili dalla disamina di numerosi documenti rilevanti a tal fine e allegati alla domanda introduttiva (documenti nn. 5 ,7, 9, 10, 11, 12 allegati all’atto introduttivo del giudizio arbitrale), che il Collegio evidentemente ha del tutto omesso di esaminare, senza nemmeno consentire alle parti di evidenziarli alla sua attenzione”.

7.All’impugnante è stato dunque impedito:

- sia di proporre mezzi di prova costituenda e/o produrre nuovi documenti,
- sia di richiamare il contenuto di documenti già in atti,
- sia di rielaborare criticamente le risultanze istruttorie sul fatto specifico addebitatogli.

In tal modo la sbrigativa motivazione degli arbitri è maturata nel contesto, in ragione ed in conseguenza della totale coercizione del diritto di difesa del creditore.

8.Va dunque dichiara la nullità del lodo ma solo parziale siccome riferita, in base all'art. 830, comma 1, c.p.c. (costituente peraltro applicazione del più generale principio posto a base anche dall'art. 159 cod. proc. civ.), ad una parte del medesimo scindibile dalle altre.

È infatti evidente che la parte della pronuncia arbitrale in esame (concorso del fatto colposo del creditore) si colloca a valle dell’accertamento di responsabilità e della sua quantificazione ed ha dunque una sua completa autonomia.

In altri termini il capo di pronuncia *de quo* deriva da accertamenti pregressi e non condiziona accertamenti conseguenti se non per quanto riguarda:

- l’esclusione della riduzione del *quantum* di responsabilità;

- la conseguente automatica rideterminazione dell'importo della somma oggetto di condanna;
- la distribuzione del carico delle spese arbitrali.

9. Di conseguenza deve dichiararsi la nullità parziale del lodo soltanto in relazione al capo viziato e cioè del capo C) del dispositivo ed a quelli che risultano ad essi inscindibilmente legati secondo quanto avanti esposto. cioè i capi D) ed E).

La nullità parziale comporta, in via rescissoria, la rideterminazione dell'importo risarcitorio escludendo la riduzione percentuale applicata dagli arbitri.

In tal modo in riforma della gravata pronuncia la parte odierna impugnata va condannata a pagare alla parte impugnante la somma di euro 21.175,00 accertata dagli arbitri oltre accessori come indicati nel lodo.

La declaratoria di nullità parziale non può in nessun caso travolgere l'intera pronuncia e non consente la rivalutazione del *quantum* di responsabilità accertato dagli arbitri.

10. Il motivo di impugnazione sulle spese di lite del lodo (anche di Ctù) e la richiesta di correzione errore materiale sono assorbiti perché il Collegio, in ragione della nullità parziale, è chiamato ad una nuova regolamentazione delle stesse (v. *ex multis* Cass. n. 18149/2002).

11. Le spese di lite del doppio grado seguono la finale soccombenza della parte impugnata, liquidate come da dispositivo: (a) nella misura media e (b) sulla base del valore del *decisum*.

Le spese di Ctù sono poste a carico della parte impugnata come liquidate in atti in euro 5.000,00.

I compensi degli arbitri sono posti a carico della parte impugnata.

PQM

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:

1-dichiara la nullità parziale del lodo nella parte indicata in motivazione che precede;

2- in parziale riforma del lodo condanna la parte odierna impugnata a pagare, alla parte odierna impugnante, la somma di euro 21.175,00 oltre accessori come indicati nel lodo;

3- condanna la parte impugnata al pagamento, in favore della parte impugnante, delle spese di lite liquidate: (a) per il giudizio arbitrale in euro 1.700,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 355,50 per

esborsi ed euro 5.800,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;

4-pone a carico della parte impugnata le spese di Ctu come già liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge;

5-pone a carico della parte impugnata i compensi del collegio arbitrale.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 21.4.2026.

IL PRESIDENTE

Dott. Gianmichele Marcelli

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dr. Pier Giorgio Palestini